

Eni S.p.A.

Divisione Exploration & Production
Distretto Centro-Settentrionale

via del Marchesato, 13

fraz. Marina di Ravenna - 48100 RAVENNA (RA)



prot.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2011-0014307 del 14/06/2011

589

- 8 GIU 2011

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione IV- Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

ROMA

**Istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per
l'esercizio della piattaforma di compressione gas, ubicata al largo
di Ancona, denominata "BARBARA T2", di cui al Decreto exDSA
DEC-2009-0001804 del 26.11.2009.**

La sottoscritta eni S.p.A., con sede legale in Roma, e per essa la
Divisione Exploration & Production - Distretto Centro Settentrionale, con
uffici in Marina di Ravenna (RA), via del Marchesato n° 13 (codice fiscale
00484960588) qui rappresentata, in qualità di Titolare e di Responsabile
del Distretto Centro Settentrionale, dal dr. Leonardo Spicci, domiciliato
per la carica in Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato n° 13;


premesse

che l'impianto in oggetto è costituito da una piattaforma fissa per la
compressione di gas naturale estratto dal Campo "Barbara" e da "Altri
Campi", ubicata al largo della costa marchigiana antistante Ancona, a
circa 60 Km dalla costa, in un fondale di circa 71 m, nel punto di
coordinate geografiche:

Long. 13° 46' 55" Est

Lat. 44° 04' 37" Nord

- che sulla piattaforma "Barbara T2" sono installati impianti di
separazione e compressione oltre ad impianti ausiliari di controllo e



sicurezza: il gas in arrivo dai suddetti campi viene compresso e raffreddato, quindi convogliato sulla piattaforma "Barbara T", da dove viene inviato, tramite sealine 24", alla Centrale di trattamento onshore "Falconara";

- che l'installazione della piattaforma in oggetto è avvenuta nel 2000 e ha richiesto l'adeguamento delle piattaforme esistenti "Barbara T", di compressione, e "Barbara C", di produzione, cui gli impianti di processo sono collegati; l'inizio della compressione del gas risale al marzo 2001;

- che l'installazione della piattaforma è seguita ad una pronuncia di compatibilità ambientale che, con Determina del Ministero dell'Ambiente prot. 8409/VIA/A.O.13.9 del 10.7.2000, ha escluso il relativo progetto dalla procedura di valutazione ambientale: in particolare, relativamente agli impatti con l'atmosfera, le emissioni dei 4 turbocompressori con potenza di 4500 kW ciascuno, alimentati a gas naturale sono state verificate nei limiti del DPR 203/'88 (**all. 1**);

- che con Decreto del Ministero dell'Ambiente prot. 867/SIAR/2000 (**all. 2**), sono state autorizzate le emissioni in atmosfera della piattaforma in oggetto, nel rispetto dei valori limite, riferiti ad un contenuto di O₂ nei fumi anidri del 15%, fissati dal D.M. 12 luglio 1990 e corrispondenti a:

NOx = 60 mg/Nm³; CO = 70 mg/Nm³;

- che l'impianto è stato autorizzato alla emissione di gas serra con DEC/RAS/2179/2004 del 28.12.2004 (**all. 3**), per l'attività 1.1 "Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di

oltre 20 MW";

- che la piattaforma, avendo una potenza calorifica di combustione maggiore a 50 MWt, ricade fra le attività IPCC 1.1, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 di attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e s.m.i., pertanto eni ha presentato domanda di autorizzazione in data 30.11.2006;
- che, al termine dell'istruttoria, è stato rilasciato il Decreto di autorizzazione integrata ambientale con prot. exDSA-DEC-2009-0001804 del 26.11.2009, il quale ha confermato i limiti già autorizzati per i turbocompressori dal Decreto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 2000 sopra citato, mentre per i motogeneratori, non compresi nello stesso Decreto 867/SIAR/2000 poiché considerati in deroga dalla normativa vigente fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, sono stati fissati limiti pari a:

NOx = 330 mg/Nm³; CO = 200 mg/Nm³;

considerato

- che il sistema di generazione energia elettrica della piattaforma "Barbara T2" fornisce energia elettrica alle utenze di processo e di servizio della stessa e, come riportato a pag. 13 del Parere Istruttorio, parte integrante del Decreto AIA, tale sistema è composto da due gruppi elettrogeni principali, targa 470-MG-004/005, costituiti da motogeneratori a gas Caterpillar di potenza termica pari a 1,35 MWt ciascuno, entrambi sempre in funzione;
- che rispetto a quanto stabilito in origine dal D.Lgs. 152/06, alla Parte V, art. 272 comma 1, a seguito delle disposizioni del D.Lgs.

128/2010 che ne costituisce modifica/integrazione, si prevede che

" *Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi.*";

- che, pertanto, in base all'art. 272, comma 1, così come modificato dal D.Lgs. 128/2010, **i gruppi elettrogeni di piattaforma, che si identificano con i motogeneratori a gas adibiti alla generazione elettrica, rientrano fra le categorie di impianti in deroga elencati alla parte I dell'allegato IV alla parte V, con specifico riferimento a quelli compresi nella lettera gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;**

- **che, sotto l'aspetto formale, quanto dispone la lettera gg) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs. 128/2010, va a variare quanto in precedenza previsto dall'art. 269, comma 14, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 nella sua formulazione originaria;**

per quanto sopra premesso e considerato,

chiede

- **la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto exDSA-DEC-2009-0001804 del 26.11.2009 per la**

di 1° stadio in parallelo con quattro compressori centrifughi di 2° stadio, che sono azionati da quattro turbine a gas "Solar Taurus T60" 360-MT-004/005/006/007, ciascuna di potenza termica di combustione pari a 13,6 MWt; la configurazione attuale prevede il funzionamento di tutti i quattro compressori in continuo;

- che dette turbine sono alimentate dal gas stesso in transito sulla piattaforma e spillato dai collettori di mandata dei compressori del gas;
- che, rispetto ai limiti fissati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente prot. 867/SIAR/2000 rilasciato ai fini delle emissioni in atmosfera per la piattaforma "Barbara T2" ai sensi del DPR 203/'88 e del D.M. 12 luglio 1990 (NOx = 60 mg/Nm³ e CO = 70 mg/Nm³), il Decreto AIA ha confermato gli stessi valori-limite per gli stessi parametri;
- che il progressivo e costante depletamento della produzione dei giacimenti a gas del campo "Barbara", per cause legate alla vita dei giacimenti medesimi e indipendenti dalla volontà della scrivente, si riflette anche sull'efficienza di funzionamento delle apparecchiature a gas della piattaforma, determinando, in particolare, un funzionamento dei turbocompressori con un carico di processo non sempre ottimale e questo potrebbe causare, per periodi transitori, un aumento delle concentrazioni degli inquinanti dei fumi di combustione;
- che eni, in ottemperanza alle normative vigenti, programma e mette in atto interventi ai pozzi esistenti proprio per contrastare il costante depletamento di produzione di gas dai giacimenti afferenti, per la compressione, alla piattaforma "Barbara T2", che però non potranno mai ripristinare il quantitativo di gas erogato all'apertura dei campi

medesimi e assicurano comunque, qualora abbiano risultato positivo, effetti significativi nel breve termine;

- che proprio con l'obiettivo di massimizzare il recupero delle riserve e ottimizzare la produzione dei campi, eni ha pianificato anche la realizzazione di un progetto che riguarderà direttamente la piattaforma di compressione "Barbara T2" ed avrà il risultato di migliorare l'efficienza di funzionamento delle turbine;
- che detto progetto consisterà in un cambiamento di assetto (*revamping*) dei turbocompressori della piattaforma "Barbara T2", tramite il ristadio del compressore di bassa pressione e la sostituzione di quello di alta pressione, che compongono ciascuna delle quattro macchine;
- che per eseguire tale intervento, previsto nel periodo compreso fra Ottobre 2011 e Dicembre 2012, sarà necessario procedere alla fermata di una macchina per volta; questo porterà ad avere dei regimi transitori, dovuti a punti di lavoro non favorevoli, che si determineranno per i restanti tre turbocompressori di volta in volta in marcia, in quanto le macchine andranno a lavorare in condizioni minime di carico con conseguente funzionamento non ottimale della carburazione aria-gas;
- che, pertanto, in tali situazioni di assetto impiantistico, che si determineranno per un periodo transitorio, utile allo svolgimento della manutenzione straordinaria dei turbocompressori, si potrebbe verificare un aumento delle concentrazioni degli inquinanti dei fumi di combustione;

589
8 GIU 2011

per quanto sopra considerato, oltre alla modifica dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale rilasciata con Decreto exDSA-DEC-2009-0001804

del 26.11.2009 per la piattaforma di compressione "BARBARA T2", come

sopra richiesto ai fini dell'esclusione dal regime autorizzatorio dei due

gruppi elettrogeni, costituiti da motogeneratori a gas,

chiede

➤ anche la **deroga, per un periodo transitorio** stimato in circa **15 mesi** (ottobre 2011-dicembre 2012), del rispetto dei limiti di emissione di NOx e CO relativamente alle quattro turbine a gas "Solar Taurus T60" 360-MT-004/005/006/007 della piattaforma medesima.

A tal fine, fa presente che:

- la modifica transitoria richiesta degli attuali limiti autorizzati per i parametri CO (70 mg/Nm3) ed NOx (60 mg/Nm3), utile ad effettuare l'attività di manutenzione straordinaria prevista per migliorare l'efficienza di funzionamento delle turbine, riguarda la possibilità di riportare tali limiti ai valori previsti dalle "Prestazioni MTD" per "Turbine a gas esistenti", ossia CO 100 mg/Nm3 ed NOx 90 mg/Nm3, così come riportato a pag. 28 del Parere Istruttorio del Decreto AIA e in conformità alla Tabella 18, paragrafo 4.2.6 dell'Allegato 1 del D.M. 01/10/2008 "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW";
- i valori dei limiti sopra richiesti in deroga a quelli stabiliti dall'AIA, per un periodo transitorio di 15 (quindici) mesi, non eccedono il limite superiore delle B.A.T;

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Centro-Settentrionale

prot.
del

589
- 8 GIU 2011

- dopo l'intervento di manutenzione straordinaria previsto, il revamping delle turbine consentirà di tornare stabilmente al rispetto dei limiti di emissione fissati da codesta Autorità.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento/integrazione in ordine all'istruttoria dell'istanza in oggetto.

Con osservanza.

Marina di Ravenna, 8 giugno 2011



Eni S.p.A.

Divisione Exploration & Production

Distretto Centro-Settentrionale

Il Responsabile

Dr. Leonardo Spicci



111.1

19. LUG. 2000 15:32

ENI SPA 0659824794
ENI SPA

NR. 1733 P. 1

MODULARIO
Ambiente - 73



MOD. 73

Ministero dell'Ambiente

SERVIZIO VALUTAZIONE (IMPATTO AMBIENTALE,
INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE
SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Roma 11.0 LUG. 2000 19

All'ENI S.p.A.
AGIP Divisione Esplorazione
e Produzione
Direzione Uffici
Via Emilia, 1
20097 S. Donato Milanese (MI)

Dir.
Prot. N° 8409/VIA/A.O.13.S
Risposta al Foglio del
N°

Al Ministero dell'Industria
Commercio e Artigianato
Direzione Generale dell'Energia e
Delle Risorse Minerarie U.N.M.I.G.
Via Molise, 2
00187 ROMA

OGGETTO ~~verifica ai sensi dell'art 4 del comma 3 del DPR 526/94 Istanza di~~
~~modifica del programma lavori nella concessione di coltivazione~~
~~"A.C7.AS": piattaforma Barbara T2.~~

Con nota del 3.10.1998 n. 497 (4281/VIA/A.O.13.S.) l'ENI S.p.A. Divisione AGIP ha presentato al Ministero dell'Ambiente richiesta per la verifica di esclusione, ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n. 526/94, per la modifica di programma di lavoro indicata in oggetto.

La variazione del programma di lavoro riguarda la concessione di coltivazione "A.C7.AS." (100% AGIP) ed in particolare il giacimento Barbara (entrato in coltivazione nel 1981) posizionato nell'Adriatico centro-settentrionale, ad est di Pesaro da cui dista circa 60 km, e circa 50 km a NNE di Ancona.

Ad oggi, nel campo Barbara ci sono 102 pozzi produttori per 8 piattaforme ed una stazione di compressione installata sulla piattaforma terminale del campo Barbara T;

Nel corso del 1996 è stato rivisto lo studio dinamico di giacimento ed è stata confermata la possibilità di portare la pressione di abbandono del campo dagli attuali 45 bar a 15 bar. In tal modo sarà possibile il recupero di ulteriori 8689 Msmc di gas e il mantenimento della produzione fino al 2025. Con le nuove opere sarà inoltre possibile la compressione del gas prodotto dai campi limitrofi e qui convogliato attraverso l'esistente sealine Bonaccia-Barbara "C", per consentire l'invio a terra.

Esaminato il progetto presentato che prevede interventi aventi le seguenti caratteristiche:

- posizionamento di una nuova piattaforma a 4 gambe, denominata Barbara "T-2", posta a fianco dell'esistente Barbara "T" (sulla quale non vi era spazio sufficiente per la nuova installazione) e collegata ad essa mediante ponte sul quale verranno installate le linee di collegamento per il trasporto del gas e per i servizi;
- posizionamento di 4 nuovi treni di compressione sulla nuova piattaforma per portare la pressione del gas da 15 bar a 90 bar;
- il gas dopo la compressione verrà inviato alla centrale di Falconara tramite la rete di linee esistenti;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

AR

- i principali dati riguardanti l'opera sono i seguenti:

<i>profondità nell'area della piattaforma:</i>	70 m
<i>ingombro di base (fondo del mare):</i>	27,8x27,8 m
<i>dimensioni main deck:</i>	25x25 m
<i>altezza del main deck dalla superficie del mare:</i>	24,5 m
<i>altezza ponte sul livello del mare:</i>	18,5 m
<i>lunghezza ponte:</i>	50 m
<i>peso:</i>	700 t
<i>profondità dei pali di fondazione:</i>	100 m sotto il livello del mare
<i>diametro pali di fondazione:</i>	1,20 m
<i>emissioni gassose dei 4 turbocompressori da 4500 KW ognuno alimentati a gas naturali:</i>	165779 m ³ /h (condizioni reali) 62772 m ³ /h (condizioni standard)
<i>rumore:</i>	tra i 78 e i 93 Decibel

reflui liquidi: le acque di condensa che si formano nelle condotte sottomarine a causa del raffreddamento del gas sono inviate all'impianto di trattamento a bordo della piattaforma contigua Barbara "T". Le acque meteoriche potenzialmente inquinate, raccolte dai drenaggi dei piani piattaforma e dai drenaggi delle unità di processo e di servizio, sono convogliati in un apposito serbatoio di raccolta e periodicamente trasferiti a terra dove sono trattati da smaltitori professionisti.

ripristino: al termine dell'esercizio, la piattaforma sarà rimossa ed i pali di fondazione tagliati qualche metro sotto il fondomare. Il fondo marino rimarrà pertanto del tutto libero da ogni tipo di struttura;

- nel rapporto ambientale sono analizzati i principali eventi accidentali ed indicate le procedure per la gestione e la risoluzione delle relative emergenze;

Visto il parere espresso dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale nella seduta plenaria del 1.6.2000;

Considerato che:

- il fondo marino posto a circa 70 m di profondità, pianeggiante e leggermente inclinato verso Sud-Est, è caratterizzato da sedimenti sabbiosi fini, non sono segnalate rocce affioranti o fondi duri di origine organogena.
- l'area della progettata piattaforma Barbara T-2 rientra nella biocenosi del Detritico del Largo (DL) che si estende al largo di Fano sino a Pelagosa a cominciare dall'isobata dei 50 m fino ad oltrepassare a Sud quella dei 100 m. In tutta l'area predominano i policheti, il gruppo maggiormente diversificato con circa 40 specie, seguiti poi dai crostacei, in particolare Gammaridi e Cumacei.

La pesca a strascico viene esercitata nell'area principalmente da pescherecci provenienti dalla marineria di Ancona e in misura minore da motobarche di Fano.

L'area in oggetto è al largo della costa adriatica centrale, dove gli effetti degli apporti terrigeni sono molto attutiti. La installazione e la presenza della piattaforma Barbara T2 potrà determinare una ulteriore diminuzione della biomassa e quindi della produttività in relazione alla modificazione del campo di moto.

AR

- l'intera area di mare interessata dalla concessione A.C7. AS all'interno della quale si posizionerà la piattaforma Barbara "T-2" non è soggetta ad alcun tipo di vincolo o protezione.


Valutato che:

- le opere previste non aumenteranno in modo significativo le aree già impegnate dal sistema di piattaforme esistente poiché la piattaforma Barbara T-2 è posta nelle immediate adiacenze (50 m) della esistente piattaforma Barbara T ed è di dimensione contenute (625 m²);
- per le operazioni di installazione saranno impiegati 60 giorni circa e che quindi gli impatti potenziali connessi avranno una durata limitata. Ci si riferisce in particolare, ai mezzi navali di supporto cui sono correlabili emissioni e disturbi alla fauna ittica;
- non essendo prevista alcuna attività estrattiva e la installazione di nuove condotte, le interferenze sull'ambiente marino sono trascurabili, se si eccettuano le acque meteoriche potenzialmente inquinanti, che vengono comunque trasportate a terra e smaltite, e quelle di condensa che sono sottoposte ad opportuno trattamento di depurazione sulla piattaforma Barbara T;
- più significativi sono gli impatti con l'atmosfera per la presenza di 4 turbocompressori con potenza di 4500 KW ciascuno alimentati a gas naturale. Le relative emissioni saranno comunque nei limiti di cui al DPR 203/1988.

Si ritiene che:

il progetto di modifica programma lavoro presentato dall'ENI S.p.A. divisione Agip per realizzazione di una piattaforma di compressione denominata "Barbara T2" può essere esclusa dalla procedura di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, del DPR 526/1994.

Barbara (2r)
DF

D7


Il Direttore Generale
(Prof.ssa Maria Rosa Vitadini)



Al. 2



23 AGO. 2000

Mod. 6

Prot. 864/SIAR/2000

Ministero dell' Ambiente

DIREZIONE GENERALE

DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO E LE INDUSTRIE A RISCHIO

IL DIRETTORE GENERALE

SRAV	
R	001665
	14 SET. 2000
CONOSCENZA	CONOSCENZA
Aus Rel Vid.	

VISTA la legge n°349 del 8 luglio 1986 ed in particolare l'articolo 4 comma 1;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n° 203;

VISTO il DPCM del 21 luglio 1989;

VISTO il D.M. del 12 luglio 1990 ed in particolare l'allegato 3, C.

VISTO il D.P.R. del 25 luglio 1991;

VISTO il Decreto Legislativo n° 29 del 3 febbraio 1993;

VISTA l'istanza, pervenuta il 30 maggio 2000 con la quale l'ENI S.p.A. - Divisione AGIP - Distretto di Ravenna - Via del Marchesano 13 - ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera originate dagli impianti delle piattaforme di coltivazione degli idrocarburi denominate "CLARA NORD", ubicata nel punto di coordinate: Lat. 43°56'17".790 Nord - Long. 13°58'36".619 Est; "CLARA EST" ubicata nel punto di coordinate: Lat. 43°46'44".454 Nord - Long. 14°04'18".786 Est; "CALPURNIA" ubicata nel punto di coordinate: Lat. 43°53'56".022 Nord - Long. 14°09'14".876 Est e "BARBARA T2" ubicata nel punto di coordinate: Lat. 44°04'35" Nord - Long. 13°46'53" Est;

VISTO il decreto n. 0014/93/024/CCI del 3 settembre 1993, di approvazione del progetto di adeguamento delle emissioni del gruppo omogeneo "FALCONARA", di cui le nuove piattaforme in questione entrano a far parte;

CONSIDERATO che sulla base della relazione tecnica allegata alla domanda dell'ENI S.P.A.:

- i livelli di emissione delle nuove piattaforme sono di entità e natura tale da non modificare significativamente le emissioni al suolo nelle località costiere più vicine;

- il progetto prevede l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni;

DECRETA

ART. 1

1. Le emissioni in atmosfera originate dalle piattaforme di produzione off-shore di cui in premessa sono autorizzate nel rispetto dei valori limite fissati dal D.M. 12 luglio 1990 ed in conformità a quanto previsto dal progetto allegato alla domanda.
2. Le turbine di azionamento dei compressori centrifughi del gas ubicate sulla piattaforma BARBARA T2 devono rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un contenuto di O₂ nei fumi anidri del 15%:


NO_x 60 mg/Nm³

CO 70 mg/Nm³

ART. 2

Le funzioni di controllo delle emissioni del gruppo omogeneo di piattaforme "FALCONARA" sono esercitate dalle competenti sezioni dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL
SERVIZIO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO ED ACUSTICO
E LE INDUSTRIE A RISCHIO
(Dr. Corrado Clui)





Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio



Ministero delle Attività
Produttive

DEC/RAS/2179/2004

AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268 del 15 novembre 2004, recante "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità Europea";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra presentata dai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, sia rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;

VISTO l'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE che fissa le condizioni e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTE le domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, pervenute all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che non sono state emanate le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, è all'esame della Commissione europea;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

Art. 1

(rilascio della autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, è univocamente identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. Al termine dell'esame del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di anidride carbonica da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procederanno ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

Art. 2

(aggiornamento delle autorizzazioni)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 devono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, nel caso di modifiche della natura o del

- funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.
2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate nell'allegato al decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Art.3
(disposizioni di monitoraggio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2. Scaduti i 90 (novanta) giorni dall'emanazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma precedente i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto devono effettuare il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui al precedente comma;
3. A decorrere dall'1 gennaio 2005, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi almeno al livello di approccio 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto di quanto segue:
 - a) laddove i valori indicati in corrispondenza del livello di approccio 1 si discostino da quelli riportati nelle tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" del formato per la trasmissione delle informazioni di cui al decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004, devono essere utilizzati quest'ultimi. Le tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" sono riportate in allegato 2 al presente decreto di autorizzazione;
 - b) nei casi in cui le linee guida prevedano metodi alternativi per il calcolo delle emissioni, il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio utilizzando i metodi di calcolo indicati in allegato 3.
 - c) in riferimento all'incertezza massima ammissibile e alle disposizioni di cui al punto 10 dell'allegato 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, se l'applicazione della metodologia di monitoraggio di livello 1 non risulta tecnicamente realizzabile nei tempi previsti dal presente comma o comporta dei costi verosimilmente eccessivi, i gestori degli impianti devono mantenerne evidenza documentale ai fini della verifica annuale delle emissioni prevista dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE ed applicare la metodologia specifica per la determinazione dei dati relativi all'attività, dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione o di conversione più accurata possibile.

Art.4

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano disposizioni per le comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. A decorrere dal 2006 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente secondo le disposizioni di cui al precedente comma;

Art. 5

(restituzione delle quote di emissione di gas serra)

1. A decorrere dal 2006, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, devono restituire quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Art. 6

(sospensione dell'autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'Autorità nazionale competente accerti che i gestori degli impianti elencati in allegato 1 non effettuino il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, e articolo 4, comma 1, l'Autorità stessa dispone la sospensione dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione sospesa può essere ripristinata con successivo provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

28 dicembre 2004

dott. Corrado Clini

F.to

Direttore Generale

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

prof. Sergio Garribba

F.to

Direttore Generale

Ministero delle attività produttive

ALL. 4



Compagnia Generale Trattori S.p.A.
 Direzione Generale - Milano - 20090 Vimodrone
 Strada Statale Padana Superiore, 19
 tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554
 Indirizzo internet: www.cgt.it

Gas Engine Technical Data
G3508 s/n 9TG00220 - 9TG00221 di Piattaforma Barbara T2

Engine Speed	1500	Fuel	Nat Gas
Compression Ratio	8 : 1	Fuel System	HPG IMPCO
Aftercooler (°C)	70	Min. Fuel Press. (KPAg)	241,5
Jacket Water (°C)	99	Min. Methan Number	80
Cooling System	Combined	Rated Altitude (m)	0
Ignition System	EIS	At Ambient Temp (°C)	40
Exhaust Manifold	ASWC	Nox Emission Level	2 g/bhp-hr
Combustion	Lean Burn		

Rating and Efficiency	Notes	Load	100%	75%	50%
LHV of fuel		Mj/Nm3	36,3	36,3	36,3
Engine Power		Kw	476,0	357,0	238,0
Engine Efficiency	(1)	%	31,5	30,8	27,9
Thermal Efficiency	(6)	%	52,5	55,5	60,1
Total Efficiency	(7)	%	84,1	88,2	88,0

Engine Data			100%	75%	50%
Fuel Consumption	(1)	Mj/bkw-hr	11,45	11,70	12,91
Air Flow (0°C, 101,3 kPa)	(WET)	Nm3/bkw-hr	4,82	4,86	5,15
Air Flow	(WET)	kg/bkw-hr	6,23	6,02	6,48
Compressor Out Press.		KPab	268	212	182
Compressor Out Temp.		°C	169	129	91
Inlet Man. Press		KPab	238	175	130
Inlet Man. Temp.	(11)	°C	70	69	68
Timing	(12)	°BTDC	30	30	30
Noise - Mech @ 1m		dB(A)	100	89	98
Noise - Exh @ 1,5m		dB(A)	111	110	109
Exhaust Stack Temp.		°C	461	458	448
Exhaust Gas Flow (0°C 101,3 kPa)	(WET)	Nm3/bkW-hr	5,18	5,02	5,39
Exhaust Mass	(WET)	kg/bkw-hr	6,47	6,27	6,74

Emission Data			100%	75%	50%
Nox (corr. To 5% O2)	(10)	mg/Nm3	3.965	3652	3202
CO (corr. To 5% O2)	(10)	mg/Nm3	3.974	3965	3969
Exhaust O2 (dry)	(10)	mg/Nm3	7,9	7,4	7,0



Filiali di Vendita - Nuovo - Usato - Noleggio - Assistenza Tecnica:
 ANCONA - AOSTA - AREZZO - BARI - BERGAMO/CRESCIA - BOLOGNA - BOLZANO - CAGLIARI - CARRARA - CASERTA - CATANIA - COSENZA - CUNEO - FIRENZE
 FOGGIA - FROSINONE - GENOVA - IMPERIA - LIVORNO - MILANO - PADOVA - PALERMO - PARMA - PERUGIA - PIACENZA - POTENZA - RIMINI - ROMA - SASSARI
 SONDRIO - TERAMO - TORINO - TRENTO - TREVISO - UDINE - VERCELLI - VERONA - VITERBO

Compagnia Generale Trattori S.p.A. - Sede legale e domicilio fiscale: 13100 Vercelli, Via Torino, 45 - Capitale sociale di Euro 20.640.000 interamente versato
 Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESA S.p.A. - Registro delle Imprese di Vercelli N. 01674190028 - R.E.A. n. 155698
 Codice Fiscale e Partita IVA N. 01674190028

Handwritten signature

Heat Balance Data					
LHV Input	(1)	KW	1513	1160	853
Heat Rej. To Jacket	(2) (6)	KW	404	352	300
Heat Rej. To Atmosphere	(4)	KW	60	50	40
Heat Rej. To Lube Oil	(5)	KW	64	56	47
Heat Rej. To Exh. (LHV to 25°C)	(2)	KW	427	308	217
Heat Rej. To Exh. (LHV to 120°C)	(2)	KW	328	236	165
Heat Rej. To A/C	(3) (9)	KW	82	37	10

Conditions and Definitions

Engine rating obtained and presented in accordance with ISO 3046/1 /std. Ref. Conditions of 25°C, 100kPa.

No overload permitted at rating shown. Consult altitude curves for applications above maximum rated altitude and/or temperature

Notes

- 1) Fuel consumption tolerance according to ISO 3046/1. Tolerance is 5% of full load data
- 2) Heat rejection to jacket and exhaust tolerance is +/-10% of full load data
- 3) Heat rejection to A/C tolerance is +/-5% of full load data
- 4) Heat rejection to atmosphere tolerance is +/-25% of full load data
- 5) Heat rejection to lube oil tolerance is +/- 20% of full load data
- 6) Thermal efficiency: Jacket heat + Lube oil heat + Exh. Heat to 120°C
- 7) Total Efficiency Engine eff. + thermal eff. Tolerance is 10% of full load data
- 8) Total JW heat Combined + jacket heta + oil cooler heat (heat rate based on treated water)
2 Circuit and 3 circuit = Jacket heat (heat rate based on treated water)
- 9) Total A/C Heat Combined and 3 circuit = A/C heat x A/C rej. Factor (heat rate based on treated water)
2 circuit = A/C heat x A/C heat rej. Factor
- 10) Emissions data shown are dry and not to exceed value
Published part load data may require engine adjustment
- 11) Measured in the intake manifold plenum
- 12) Timing indicated is for use with the minimum fuel methane number specified. Consult the appropriate fuel usage guide for traing at other methane numbers

CGT Divisione Energia

Ing. Michele Gall...



COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
DIVISIONE ENERGIA
Via E. Arb, 12 - 13100 VERCELLI

Michele Gall...